



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Salvatore GRASSO Giudice

Gaspare RAPPÀ Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 289/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69396** del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di

nata a il ,

ed ivi residente nel , elettivamente

domiciliata in nella

presso e nello studio dell'avv.

che la

rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 12 giugno 2024, il giudice relatore Gaspare

Rappa, il SPG Natalia Torre per il Pubblico Ministero e l'avv. Chillemi

Francesco Aurelio per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 28 novembre 2023 e ritualmente

notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio

per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di

euro 114.478,50 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Comune

di , nonché al pagamento delle spese di giustizia,

queste ultime in favore dello Stato.

La contestazione di danno si riferiva all'asserito esercizio da parte dell'odierna

convenuta dell'omonima impresa agricola individuale a titolo principale e

professionale in violazione della disciplina di cui agli artt. 60 DPR n. 3/1957 e

53 D.Lgs. n. 165/2001 nonché del codice di comportamento adottato dall'Ente

locale.

2. L'attività dell'Ufficio requirente prendeva avvio da una segnalazione di

danno erariale, trasmessa dalla Guardia di Finanza-Tenenza di

con nota prot. 0217870/2023 del 7 aprile 2023 con la quale, a

seguito di autonoma attività info-investigativa, veniva segnalato che la sig.ra

, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del

Comune di dal 01.01.1998, aveva svolto dal 2018 al

2021, in assenza di alcuna autorizzazione da parte dell'Ente locale datoriale,

attività agricola nel campo delle "colture agrumicole" ponendo in essere

molteplici cessioni di beni a titolo oneroso.

II.a. La Procura contabile, quindi, avviava specifica attività istruttoria all'esito

della quale venivano rappresentate le seguenti risultanze.

La , nella qualità di titolare dell'omonima ditta ,

individuale, con sede in snc, ,

era in possesso di partita I.V.A. (cod. Ateco 01.19.10) ed era

iscritta presso il registro delle imprese (sezione speciale) dal 30.12.1996.

L'impresa agricola della , negli anni dal 2018 al 2021, aveva realizzato un volume d'affari pari a euro 114.478,50, mediante la vendita a titolo oneroso di plurime quantità di beni all'azienda vivaistica "L n ar en". Di tale volume d'affari il P.M. , riportava un prospetto sintetico per ciascuna delle annualità incluse nel suddetto periodo.

La Procura, quindi, richiamava la disciplina in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e art. 60 d.P.R. 3/1957 evidenziando che erano vietate tutte le attività extraistituzionali caratterizzate da abitudine e professionalità. Veniva anche richiamata la regolamentazione interna in materia del Comune a che , aveva disciplinato lo svolgimento delle attività extra-istituzionali dei propri dipendenti con il Titolo III del "Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti", approvato con deliberazione di G.M. n. 55 del 13.05.2014.

In particolare, veniva richiamato l'art. 18 in materia di incompatibilità assoluta e gli artt. 20, 21 e 22 sui requisiti ed i presupposti per l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali, evidenziando che le prestazioni extra-istituzionali non potevano superare le 150 ore annuali complessive e i relativi proventi non potevano superare il 40% dello stipendio annuo lordo di pubblico dipendente.

Sulla base di tale ricostruzione normativa il P.M. riteneva che l'impresa agricola esercitata dalla rientrasse nell'ipotesi di , incompatibilità assoluta, richiamando sul punto recente giurisprudenza della Corte di cassazione (ord. 27420/2020) ed evidenziando che l'attività agricola svolta dalla sarebbe stata caratterizzata da abitudine, sistematicità e ripetitività essendo stata svolta nel periodo 2018-2021 con

regolarità e continuità, come dimostrato dall'accertato volume di affari non irrisorio ammontante complessivamente a euro 114.478,50 che, secondo il P.M., assumeva ancor più rilevanza se confrontato con la retribuzione lorda percepita nel periodo dal Comune che ammontava complessivamente a euro 140.024,63 pari rispettivamente a euro 35.733,68 per il 2018, a euro 35.280,12 per il 2019, a euro 35.040,77 per il 2020 e a euro 33.970,06 per il 2021.

Secondo il P.M. non poteva ritenersi meramente accessoria o comunque di scarsa rilevanza tale attività agricola il cui reddito, nell'arco di 4 anni, era risultato pari a circa l'80% della retribuzione lorda percepita dal Comune e che addirittura nel 2020 l'aveva persino superata.

La Procura regionale, quindi, riteneva che l'esercizio continuativo di un'attività lavorativa assolutamente incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno con la P.A. costituisse condotta illecita eziologicamente determinante il danno oggetto di contestazione che derivava dall'obbligo di restituzione degli emolumenti illecitamente percepiti da tale attività extra-istituzionale, quantificato nel volume d'affari accertato nel periodo 2018-2021.

Il P.M. aggiungeva che la fattispecie di illecito sussisterebbe anche se l'attività di imprenditore agricolo si considerasse compresa tra quelle "autorizzabili", considerato che l'Amministrazione comunale con la nota del 24.03.2023 aveva comunicato che la non aveva mai richiesto né ottenuto alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Sul punto veniva richiamata la giurisprudenza dell'Organo della nomofilachia contabile secondo cui, nel caso di svolgimento di attività extra-istituzionali

non autorizzate, il danno erariale deriva dal mancato riversamento delle somme percepite dal dipendente per tali attività quale danno da mancata entrata per l'Amministrazione di appartenenza (SS.RR. n. 26/2019/QM).

Secondo il P.M., quindi, l'illecito erariale sussisteva sia se l'attività agricola venisse considerata assolutamente incompatibile per avere omesso la dipendente di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, sia se tale attività venisse considerata autorizzabile per avere la dipendente omesso di chiedere la relativa autorizzazione.

Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura riteneva che, a fronte di una violazione sistematica e reiterata nel tempo del regime di incompatibilità con il conseguente mancato versamento delle somme percepite nel bilancio dell'Ente comunale, la condotta illecita della era da considerarsi dolosa in ragione della sua evidente cosciente volontà omissiva o, quantomeno, gravemente colposa.

I.b. Alla luce di quanto sopra, la Procura emetteva in data 30 giugno 2023 invito a dedurre nei confronti dell'odierna convenuta, contestando il danno erariale di euro 114.478,50.

La presunta responsabile si avvaleva delle facoltà difensive preprozessuali, producendo tempestiva memoria difensiva e chiedendo di essere ascoltata; l'audizione veniva svolta in data 26 settembre 2023.

Il P.M. riteneva che le difese preprozessuali svolte non consentissero di superare la contestazione preliminare di responsabilità, per cui in data 28 novembre 2023 depositava l'atto di citazione controdeducendo sugli argomenti difensivi prospettati dalla .

In primo luogo, il P.M. riteneva che l'istanza di partecipazione del 2006 da parte dell'impresa agricola della convenuta al bando comunale per l'ammodernamento delle aziende vivaistiche del territorio non potesse essere considerata quale richiesta di autorizzazione sia perché aveva ad oggetto la richiesta di un contributo sia perché riferita ad un periodo precedente ai fatti di causa, visto che l'istruttoria amministrativa di tale bando era stata completata nel maggio 2012 e solo dal 2014 il Comune aveva approvato il codice di comportamento disciplinante i presupposti e le condizioni per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali. Di contro, sulla base degli esiti dell'istruttoria, secondo la Procura era da ritenere palese l'assenza di una richiesta di autorizzazione e, quindi, di alcuna correlata autorizzazione considerato che all'inerzia dell'Amministrazione la quale, pur avendo conosciuto l'esercizio dell'impresa agricola da parte della sig.ra Bisognano, non le aveva mai mosso alcuna contestazione non poteva essere attribuito alcun valore giuridico.

Inoltre, il P.M. contestava la tesi difensiva sull'affidamento della sulle mancate contestazioni del Comune che le avrebbero fatto maturare il convincimento di avere adempiuto ai propri obblighi di comunicazione e di avere ottenuto una autorizzazione implicita. Secondo l'Ufficio Requirente deponava per l'infondatezza di tale tesi il chiaro regime normativo, lo specifico titolo di studio posseduto della ricorrente (laurea in giurisprudenza) e la sua attuale posizione apicale di responsabile dell'area amministrativa del Comune. Secondo il Requirente si sarebbe rappresentata la situazione di incompatibilità nell'esercizio dell'impresa agricola con lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente

dal Comune superiore al *part time* ridotto, per cui aveva anteposto il suo personale interesse allo svolgimento di un'autonoma attività d'impresa e al contestuale mantenimento del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno con il Comune, violando consapevolmente o comunque con colpa grave le disposizioni esterne ed interne in materia di incompatibilità.

In secondo luogo, il P.M. riteneva irrilevanti sia l'autorizzazione alla produzione e alla vendita delle piantine da vivaio rilasciata dal Prefetto di Messina in data 13.04.1991, essendo un provvedimento estraneo alla materia dell'incompatibilità, sia l'attestazione del Sindaco rilasciata in data 11 settembre 2023 sul raggiungimento da parte della sig.ra Bisognano degli obiettivi di pertinenza senza avere mai fatto assenze ingiustificate e senza avere mai subito procedimenti disciplinari, considerato che l'illecito contestato non era un danno da disservizio ma da violazione del regime di incompatibilità e conseguente mancato riversamento delle somme indebitamente percepite. Analogamente alcun valore veniva attribuita alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del marito della di gestire, in particolare dal 2016, l'azienda vivaistica intestata alla moglie.

In terzo luogo, il P.M. controdeduceva sulle difese della resistente sull'entità del reddito agrario del periodo al fine di sminuire la rilevanza dell'esercizio della sua impresa agricola, evidenziando che il reddito agrario rileva solo ai fini delle imposte dirette mentre l'accertamento dell'effettivo volume d'affari prodotto e dei conseguenti ricavi percepiti dalla nell'esercizio della sua impresa agricola doveva fare riferimento alle fatture emesse per la vendita dei prodotti. Sul punto il Requirente argomentava che i prospettati costi sostenuti per la produzione agricola erano dei meri dati

dichiarati dalla difesa della resistente non suffragati da idonea documentazione.

II. Con decreto del 1° dicembre 2024 la Presidente di questa Sezione fissava l'udienza di discussione per il 12 giugno 2024, assegnando termine fino al 23 maggio 2024 per la costituzione tempestiva della convenuta e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

III. Con memoria difensiva depositata in data 22 maggio 2024 la sig.ra si costituiva in giudizio, formulando le seguenti conclusioni:

1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali per carenza di *notitia damni* qualificata e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 17, co. 30-ter del d.l. n. 78 del 2009 (oggi art. 51 c.g.c.) ed all'esito ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione incoata e comunque rigettarla con ogni motivazione;

2) in via principale rigettare tutte le domande formalizzate siccome infondate in fatto ed in diritto;

3) in via subordinata rideterminare il *quantum* risarcibile in diminuzione tenendo conto del reddito agrario e non dell'importo delle fatture emesse;

4) in via ulteriormente subordinata rideterminare il *quantum* risarcibile sottraendo dall'importo richiesto la somma di euro 35.953,19 sostenuta a titolo di spese dalla concludente nonché tutte le componenti passive insite nella gestione e coltivazione del fondo;

5) ammettere e disporre ogni eventuale attività istruttoria ai fini del decidere;

6) adottare ogni diversa statuizione ritenuta conforme a legge ed a giustizia anche in assenza di specifica conclusione ed all'esito rigettare, integralmente e/o quantomeno parzialmente, tutte le domande esplicitate *ex adverso*;

7) con vittoria di spese e compensi di lite.

III.a. Con riguardo all'eccezione di nullità del procedimento istruttorio e della citazione per violazione dell'art. 51 c.g.c., parte resistente deduceva che la notizia di danno erariale trasmessa dalla GdF mancherebbe dei previsti requisiti di specificità e concretezza in quanto essa aveva ad oggetto la comunicazione di una pluralità di cessioni di beni a titolo oneroso ricondotte ad una ipotetica attività commerciale aperta al pubblico. A ciò la difesa della convenuta aggiungeva che la richiesta di informazioni sulla sussistenza di autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra-istituzionale o di comunicazioni di compensi ai sensi dell'art 53, co. 11 del D.Lgs. 165/2001 farebbe riferimento ad un quadro fattuale e normativo del tutto diverso rispetto a quello poi contestato dal P.M.

Secondo tale tesi difensiva la notizia di danno erariale della GdF sarebbe del tutto generica e meramente descrittiva di una condotta ritenuta illecita per cui mancherebbe un'ipotesi concreta di danno che era stata rimessa alla valutazione/determinazione del P.M. Tale notizia, quindi, mancherebbe di peculiarità, specificità e individualità essendo riferita ad una pluralità indifferenziata di fatti e fondata su mere ipotesi o supposte violazioni normative.

Sul punto si concludeva formulando eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità della notizia di danno mancante dei requisiti *ex art. 51 c.g.c.* con conseguente nullità di tutta l'attività istruttoria e del conseguente atto di citazione.

III.b. Nel merito, in primo luogo si deduceva l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito degli artt. 60 dPR 3/1957 e 53 D.Lgs.

165/2001 per assenza di un divieto assoluto visto che l'attività extra-istituzionale riguardava una partita IVA agricola riferita ad una attività avviata dal 01.01.1973 con una modestissima dimensione produttiva cosa che sarebbe dimostrata dall'ammontare annuo del reddito agrario pari ad euro 35,00.

Parte deducente evidenziava che tale attività agricola a conduzione familiare consisteva in un'attività vivaistica autorizzata dal Prefetto di Messina in data 13 aprile 1981 che era condotta in un piccolo apprezzamento di terreno da sempre appartenuto alla famiglia di origine della e svolta in forma non professionale grazie all'esclusivo interessamento del marito della convenuta che era in pensione .

Parte convenuta deduceva, quindi, che tale esercizio di attività agricola in forma non professionale non era incompatibile con il principio di esclusività ai sensi degli art. 60 d.P.R. 3/1957 e 53 D.Lgs. 165/2001 e tale esclusione dell'attività agricola dalle attività incompatibili troverebbe la sua giustificazione con le esigenze di esercitare le facoltà e gli oneri connessi derivanti dalla proprietà di un fondo rustico come imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori in materia di condizionalità, citando la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (ord. 2120/2023).

Sul punto veniva dedotto anche che l'esercizio di attività agricola in forma non professionale quale esercizio di un potere dominicale su un terreno di proprietà non poteva essere collegato ad un incarico extraistituzionale conferito da ente pubblico o privato e l'attività di vendita di prodotti agricoli era da considerare attività connessa a quella di coltivazione del fondo ai sensi dell'art. 2135 c.c. tale per cui essa non poteva essere qualificata quale esercizio di industria e commercio vista la scarsa entità dell'attività agricola e il suo

svolgimento a mezzo del marito della resistente.

In secondo luogo, si deduceva sull'erronea interpretazione attorea riguardo la mancanza di comunicazione all'Ente di appartenenza dell'attività extraistituzionale esercitata visto che la , al momento della sua assunzione presso il Comune, avrebbe subito comunicato lo svolgimento di una limitata attività agricola non incompatibile avviata dal 01.01.1973 e che l'Ente locale di appartenenza era stato messo a conoscenza dello svolgimento dell'attività vivaistica intestata alla per avere la stessa partecipato con istanza del 10.08.2006 ad un bando comunale per "l'ammodernamento ed adeguamento tecnologico delle aziende vivaistiche" senza avere ricevuto alcuna contestazione tanto che l'istanza era stata istruita positivamente. Secondo tale tesi, la condotta acquiescente del Comune aveva fatto maturare nella il convincimento della liceità dell'attività extraistituzionale esercitata e la sussistenza di una autorizzazione derivante dal comportamento concludente dell'Ente locale.

Secondo la convenuta, in ogni caso tali comunicazioni e il successivo contegno del Comune, qualora non fossero considerate idonee a ritenere sussistente una autorizzazione espressa all'esercizio non professionale dell'attività agricola, manifesterebbero in ogni caso l'assenza di qualsivoglia condotta omissiva della dimostrandone l'assoluta buona fede e l'assenza di dolo e/o colpa grave, cosa che non potrebbe essere neutralizzata dal suo possesso della laurea in giurisprudenza stante la non univocità interpretativa della materia dell'incompatibilità con riferimento all'attività agricola.

La deducente, inoltre, evidenziava la non applicabilità alla fattispecie del

codice del comportamento del Comune adottato nel 2014 nella parte relativa alla disciplina interna sugli incarichi stante l'impossibilità di potere indicare gli elementi previsti quali l'oggetto, il se e il *quantum* dell'eventuale volume di affari.

Dai richiamati elementi parte convenuta ne deduceva l'inesistenza dell'elemento psicologico contestato, essendo palese che la stessa non aveva mai occultato all'Ente comunale di appartenenza l'esistenza dell'attività agricola familiare ad essa intestata.

Inoltre, la difesa della deduceva che il limitato esercizio di attività agricola non aveva mai determinato alcuna influenza negativa sul regolare svolgimento della sua attività istituzionale e sul raggiungimento dei relativi obiettivi come sarebbe dimostrato dalla documentazione allegata dalla quale emergerebbe che la convenuta ha svolto l'attività di dipendente pubblico in via esclusiva e prevalente e in modo continuo, regolare e proficuo occupandosi dell'azienda vivaistica ad essa intestata solo nelle ore libere e nelle festività.

Nel caso di specie, quindi, non vi sarebbe stata alcuna distrazione di energie lavorative e nessun conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza e la Procura non avrebbe provato gli elementi costitutivi dell'illecito erariale contestato.

La convenuta concludeva sul punto affermando che l'attività vivaistica a conduzione familiare intestata alla rientrava tra le attività extraistituzionali consentite, che comunque era stata portata da subito a conoscenza dell'Ente comunale senza che fosse sorta alcuna contestazione e che tale attività non aveva pregiudicato le primarie esigenze di servizio

dell'ufficio di appartenenza ragion per cui era ravvisabile la sua buona fede con inesistenza di alcun profilo di dolo o colpa grave.

III.c. In ultimo, parte convenuta deduceva sull'erronea prospettazione della sussistenza di una impresa agricola tale da comportare una violazione della disciplina in materia di incompatibilità stante che il reddito agrario dei terreni coltivati dichiarato negli anni dal 2018 al 2021 era pari ad euro 35,00 per anno per cui, secondo la normativa in materia fiscale, ne derivava l'assoluta prevalenza del reddito da lavoro subordinato e l'insussistenza in capo alla stessa della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

A tal proposito veniva evidenziato che l'autorizzazione vivaistica riguardava una superficie complessiva di ha 00.33.25 la quale, rapportata alle tabelle ettaro coltura vigenti in Sicilia, determinava un fabbisogno di lavoro annuo di circa 50 giorni lavorativi di otto ore corrispondente a 7,7 ore per settimana che sarebbe stato assolto dal coniuge posto in quiescenza nel 2016. Quest'ultimo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aveva dichiarato di provvedere alla conduzione effettiva del piccolo fondo della moglie in quanto libero da impegni lavorativi per cui quest'ultima era mera intestataria di Partita IVA essendo proprietaria per successione di un fondo rustico senza che la stessa svolgesse alcuna attività di conduzione di tale fondo.

Ai fini della prospettata mancanza di abitudine e sistematicità dell'esercizio dell'attività agricola intestata alla convenuta si evidenziava anche il fatto che tale impresa era esercitata non in forma societaria ma nella forma della ditta individuale funzionale al mero assolvimento degli adempimenti imposti dalla normativa fiscale e che la non aveva mai chiesto né ottenuto

la qualifica di imprenditore agricolo professionale *ex art. 1 D. Lgs. 99/2004.*

Infine, si deduceva sulla inesistenza del danno erariale in quanto in materia di violazione del regime di incompatibilità il danno erariale non poteva insorgere da una mera violazione di legge senza alcuna conseguenza sul buon andamento della P.A. e senza un reale depauperamento delle pubbliche finanze, per cui nella fattispecie, in presenza di un regolare e proficuo espletamento delle funzioni istituzionali da parte della convenuta e della mancanza di prova di un danno risarcibile, la domanda del P.M. andava rigettata.

In via subordinata, veniva contestata la quantificazione del danno erariale operata dalla GdF e mutuata dal P.M. istante in quanto basata sul volume di affari delle fatture di vendita anziché sul reddito agrario perché secondo tale impostazione nella quantificazione si terrebbe conto soltanto dei ricavi e non anche dei costi.

A tal proposito parte resistente affermava che tali costi ammonterebbero a euro 3.632,35 per il 2018, a euro 10.475,53 per il 2019, a euro 12.131,89 per il 2020 e a euro 9.713,42 per il 2021, evidenziando la loro congruità sulla base dell'allegata perizia di stima redatta dal perito agrario Vito Mario Pino in data 20.05.2024 da cui emergerebbe che gli importi di tali costi sarebbero al di sotto dei costi usuali stante che la non remunerava l'attività prestata dal marito.

Secondo la resistente l'ammontare di tali costi doveva essere detratto da quello erroneamente quantificato nella citazione essendo palese che la normativa in materia di incompatibilità fa riferimento ai compensi per cui, ai fini della determinazione del compenso (utile), era necessario detrarre dal volume di

affari quanto sostenuto a titolo dei costi fra i quali era da includere anche il valore della manodopera riferita all'attività del marito ancorché oggettivamente non pagato stante il vincolo familiare.

IV. All'udienza del 12 giugno 2024 il P.M. contestava l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 51 c.g.c. evidenziando che la relazione della GdF indicava una concreta e specifica violazione del dovere di esclusività nei confronti del Comune di [] per avere la convenuta svolto in modo continuativo attività di impresa agricola che, pur essendo stata avviata prima della sua assunzione quale dipendente del suddetto Ente locale, era proseguita successivamente anche dopo l'entrata in vigore della disciplina in materia recata dal D.lgs. 165/2001 e dal codice di comportamento comunale approvato nel 2014.

Sulla giurisprudenza amministrativa richiamata dalla convenuta il P.M. evidenziava che la stessa non si poneva in contrasto con quella della Cassazione in quanto affermava il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività imprenditoriale anche agricola è incompatibile con lo *status* di pubblico dipendente a tempo pieno. Il Requirente concludeva insistendo sulla sussistenza della violazione dell'obbligo di esclusività, stante il carattere abituale e continuativo dell'attività agricola svolta dalla convenuta, e sulla richiesta di condanna riportandosi alla citazione.

Il difensore della convenuta sottolineava che la [] aveva svolto sempre con professionalità la sua attività di dipendente comunale senza avere mai ricevuto alcuna sanzione disciplinare e avendo conseguendo tutti gli obiettivi assegnati. Si evidenziava che l'attività contestata consisteva nella cura dei terreni di famiglia con l'aiuto del marito ormai in quiescenza e con la

semplice titolarità di partita IVA non implicante lo svolgimento di una impresa agricola professionale. Lo stesso ribadiva che si trattava di una piccola attività agricola e che la non aveva mai agito con la consapevolezza di fare qualcosa *contra ius*, richiamando lo scambio di documentazione con il Comune quale prova della sua buona fede e della convinzione maturata che l'attività contestata era compatibile con quella di pubblico dipendente. Concludeva insistendo nelle richieste riportate nella memoria di costituzione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'odierna convenuta, dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato del Comune di dal 1° gennaio del 1988, per il contestato danno erariale che sarebbe stato arrecato a quest'ultimo dall'esercizio negli anni dal 2018 al 2021 di una impresa agricola individuale in quanto attività extraistituzionale incompatibile e comunque non autorizzata dall'Ente locale datoriale per avere omesso di riversare i compensi derivanti dal volume di affari realizzato nel suddetto periodo in violazione degli artt. 60 d.P.R. 3/1957 e 53, commi 7 e 7-bis del D.lgs 165/2001.

2. In via preliminare va scrutinata l'eccezione di nullità per mancanza di una notizia di danno specifica e concreta in violazione dell'art. 51 c.g.c. sollevata dalla difesa della convenuta secondo cui la comunicazione della GdF del 7 aprile 2023 sarebbe del tutto priva dei requisiti di specificità e concretezza in quanto descrittiva in termini assolutamente generici della condotta illecita

della s senza alcun riferimento ad un ipotesi concreta di danno

erariale.

L'attuale art. 51 c.g.c. "Notizia di danno erariale", che ha trasposto nel codice

di giustizia contabile la precedente disciplina dell'art. 17, co. 30-ter D.l.

78/2009 conv. nella l. n. 102/2009, dispone al comma 1 che "Il pubblico

ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni

inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta

notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge"

mentre al comma 2 prevede che "La notizia di danno, comunque acquisita, è

specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non

referibili a fatti ipotetici o indifferenziati" e, infine, il comma 3 prevede che

"Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle

disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere

fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente

sezione giurisdizionale della Corte dei conti".

Le SS.RR. di questa Corte, con la decisione n. 12/QM/2011, nell'interpretare

l'art. 17, co. 30-ter, del D.L. n. 78/2009, poi abrogato dall'art. 4 dell'allegato

3 "norme transitorie e abrogazioni" del c.g.c. e trasfuso nel vigente art. 51

c.g.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: [Il significato da

attribuire all'espressione "specifica e concreta notizia di danno", recata

dall'art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia,

comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la

comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione,

oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio;

l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua

peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni].

La motivazione di tale principio di diritto deriva dalla considerazione che "l'attività istruttoria sia esente da nullità ogni qual volta la Procura si sia attivata non in base a "mere ipotesi o supposizioni" di danno, ovvero con modalità che esorbitino in "un improprio potere di controllo generalizzato e permanente sull'attività amministrativa" (Corte costituzionale, sentenza n. 209/1994, cit.), ma sulla base di una "notitia damni" che appaia sufficientemente determinata e realistica (appunto, "specificata e concreta"); e, cioè, una notizia di danno tale da ingenerare il sospetto della esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità" ... e che la "sanzione della nullità colpisce solo quegli atti istruttori e processuali che trovino origine in mere supposizioni, o che siano espressione di un'impropria e generalizzata (e non consentita) forma di controllo" (C. conti, SS.RR.;, sent. n.12/QM/2011, p. 7.3).

Nella stessa pronuncia è stato chiarito che non possono costituire "notizie di danno specifiche e concrete ... quelle relative alla mera condotta illecita di uno o più soggetti, laddove manchi il riferimento ad un'ipotesi concreta di danno, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa" in quanto "una notizia di (presunti) comportamenti illeciti, dalla quale non emergano tuttavia danni ingiusti per l'ente pubblico, non potrebbe contenere i requisiti minimi di specificità e concretezza (C. conti, SS.RR., sent. n.12/QM/2011, p. 7.5.4.).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ai fini dell'esercizio dell'azione erariale, non occorre che [la "notitia damni" sia completa, e cioè individui tutti gli elementi necessari della responsabilità amministrativa-contabile, in quanto il requisito della specificità e concretezza della notizia di danno è soddisfatto ... dalla presenza di un'informazione comunque acquisita, relativa ad un fatto, anche non completo in tutti suoi elementi, ma individuato nelle sue linee essenziali e, comunque, presentante una obiettiva capacità di produrre un danno erariale, sì da richiedere lo svolgimento dell'attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti che concorrono a configurare la responsabilità amministrativa] (cfr. C. conti, Sez. I App., sent. n. 353/2021).

Ciò posto, nella fattispecie la suddetta eccezione di nullità è infondata e va rigettata.

Nel caso di specie, come risulta dagli atti, il Pubblico Ministero ha avviato la propria attività istruttoria sulla base della segnalazione effettuata con nota prot. 0217870/2023 del 7 aprile 2023 da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di - quale esito di autonoma attività info-investigativa.

Tale notizia di danno erariale presenta i richiesti requisiti di specificità e concretezza in quanto individua l'asserita condotta illecita della nello svolgimento da parte di quest'ultima di attività economica agricola incompatibile con la sua posizione di dipendente a tempo pieno del Comune di 'e senza alcuna autorizzazione da parte di quest'ultimo provvedendo ad una analitica quantificazione del prospettato danno erariale che è individuato nei compensi derivanti dalle cessioni intervenute nell'esercizio di tale impresa agricola individuale nel periodo dal

2018 al 2021 per un importo complessivo di euro 114.478,50 (cfr. All. 1 della citazione, punto e. “Ammontare complessivo del danno”).

Nella fattispecie, quindi, la suddetta notizia di danno presenta i previsti requisiti per rappresentare un valido innesco dell'attività istruttoria della Procura regionale attrice.

3. Il Collegio, prima di affrontare il merito, ritiene necessario procedere all'inquadramento normativo della fattispecie di cui è causa.

3.1. Si osserva, al riguardo, che la normativa sul pubblico impiego prevede il “dovere di “esclusività” del dipendente pubblico, il quale è obbligato a riservare all'ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve limitate e tassative eccezioni, di svolgere attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in società o enti che abbiano fini di lucro (cfr. Cass., Sez. L, ord. n. 31277/2019).

Questo principio, che si sostanzia nel dovere per il dipendente pubblico di eseguire la propria prestazione lavorativa retribuita solo in favore dell'Amministrazione di appartenenza, è finalizzato a presidiare i principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa *ex art. 97 Cost.*

Tale dovere del dipendente pubblico trova il principale referente normativo nell'art. 53, co. 1 del D.lgs. 165/2001 che ha mantenuto ferma per tutti i pubblici dipendenti, sia in regime di diritto privato *ex art. 2, commi 2 e 3 del D.lgs. 165/2001* che in regime di diritto pubblico *ex art. 3 del D.lgs. 165/2001*, la previgente disciplina delle incompatibilità e del cumulo di incarichi ed impieghi recata dall'art. 60 e ss. d.P.R. 3/1957 (TU impiegati civili dello Stato), finalizzata ad assicurare il principio di esclusività dell'esercizio della

funzione pubblica, salvo limitate deroghe, in attuazione dell'art. 98, co. 1 della Cost. ("I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione").

Tale disciplina ha carattere cogente, non potendo essere derogata dalle parti nella contrattazione collettiva, così da delineare il rapporto di lavoro pubblico come tendenzialmente esclusivo, per cui ogni incarico extraistituzionale è da considerarsi quale evento eccezionale rispetto allo "*status*" di pubblico impiegato (cfr. C. conti, Sez. III App., sent. n. 7/2020) e come tale è sottoposto ad un regime normativo di espresse e limitate deroghe sia *oggettive*, in quanto relative alle attività liberalizzate [art. 57, co. 6, lettere da a) a f-bis) del D.lgs. 165/2001] o previamente autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza (art. 57, commi 7-13, D.lgs. 165/2001), che *soggettive*, in quanto relative al personale pubblico in regime di *part time* non superiore al 50%, ai docenti universitari a tempo definito e alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

La richiamata disciplina, oltre a porre per il dipendente pubblico la distinzione tra attività vietate integranti una situazione di incompatibilità assoluta e, quindi, in alcun modo autorizzabili (art. 60 segg. D.P.R. 3/1957 richiamato dall'art. 53, co. 1 del D.lgs. 165/2001), attività autorizzabili integranti una situazione di incompatibilità relativa rimuovibile previa autorizzazione preventiva (art. 53, commi 2 e 7 del D.lgs. n. 165/2001) e attività liberalizzate (art. 53, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001) integranti una situazione di assenza di incompatibilità, tipizza le conseguenze derivanti dallo svolgimento di attività extraistituzionali vietate o non autorizzate prevedendo, per quanto qui rileva, che "il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata

del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti" (art. 53, co. 7, terzo periodo del D.Lgs. 165/2001) e "L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti" (art. 53, co. 7-bis del D.Lgs. 165/2001).

Come affermato recentemente dal Giudice del riparto della giurisdizione in tali fattispecie viene in rilievo il [danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi, e del conseguente obbligo di riversare alla PA i compensi ricevuti, trattandosi di prescrizioni volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d' istituto (Cass. SS.UU. n. 25769/15; n. 22688/11, riprese da Cass. SS.UU. n. 17124/19 e n. 415/20, cit.)], aggiungendo che "il fondamento della giurisdizione contabile poggia, dunque, su un *petitum* sostanziale volto a far emergere non una mera posizione debitoria del dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza, bensì un illecito da attività extraistituzionale causativo di un danno risarcibile (per lesione all'immagine o per sviamento di energie lavorative) in capo alla PA, anche se in ipotesi quantitativamente ragguagliato ai compensi non autorizzati" (Cass. civ., SS.UU., ord. 3872/2023).

Con riferimento ai suddetti commi 7 e 7-bis dell'art 53 del D.lgs. 165/2001 le SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 26/2019/QM/PROC hanno affermato che tale disciplina "ha un carattere dissuasivo e di deterrenza nei

confronti dei pubblici dipendenti dall'assunzione di incarichi retribuiti non sottoposti, previamente, al regime autorizzatorio da parte dell'amministrazione di appartenenza e determina l'attrazione del medesimo compenso in conto entrata del bilancio dell'amministrazione; la condotta omissiva del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore ... dà luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo".

Infine, con riferimento all'applicazione della suddetta responsabilità amministrativa tipizzata derivante dall'obbligo restitutorio dei compensi extra-istituzionali svolti in violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si registrano nella giurisprudenza contabile due orientamenti: il primo che ne propugna un'applicabilità generalizzata nel senso che l'obbligo restitutorio riguarda sia gli incarichi assolutamente incompatibili non autorizzabili sia quelli in regime di incompatibilità relativa non autorizzati ma astrattamente autorizzabili (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App., n. 290/2023; Sez. I App., n. 49/2023; Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 279/2023) e il secondo che ne propugna un'applicabilità soltanto alle situazioni di incompatibilità relativa (incarichi svolti in assenza di autorizzazione anche se autorizzabili) in quanto per gli incarichi assolutamente incompatibili non potrebbe applicarsi il danno da mancata entrata ma solo un danno da violazione del sinallagma contrattuale da parametrare alla parte indebita della retribuzione percepita dal pubblico dipendente per avere quest'ultimo dedicato energie lavorative in modo

continuato ad attività extra-istituzionali (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., n. 155/2024; Sez. II App., n. 310/2023; Sez. giur. Piemonte, n. 230/2022).

3.2. Come detto l'art. 53, co. 1 del D.lgs. 165/2001, applicabile a tutti i dipendenti pubblici (centrali e locali, privatizzati e non), ha confermato il regime di incompatibilità assoluta recato dall'art. 60 e ss. D.P.R. 3/1957 secondo cui "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente".

Come risulta evidente dal tenore letterale della richiamata disposizione normativa essa non reca alcun riferimento espresso all'attività agricola né la stessa risulta essere inclusa fra le attività liberamente esercitabili *ex art.* 53, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001.

Secondo la Corte suprema la mancata inclusione dell'agricoltura fra le attività assolutamente incompatibili deriverebbe dalla particolare struttura economico-sociale del Paese all'epoca di emanazione del suddetto testo legislativo, quando cioè "quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini" (Cass. civ., sez. L., ord. n. 27420/2020). Di contro, nella stessa decisione la Corte di cassazione è arrivata alla conclusione che, sulla base della successiva evoluzione dell'attività agricola, l'impresa agricola esercitata in forma societaria è da includere fra le attività assolutamente incompatibili, come è stato riconosciuto

anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 124/2023).

A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “nella realtà attuale, venuta meno la generalizzata vocazione rurale della popolazione, non è più giustificabile che l’attività agricola, anche quando svolta con carattere di professionalità, sia sempre e in ogni caso esclusa dal novero di quelle incompatibili con l’impiego pubblico” (TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 7.2) e ha aggiunto che, per [conferire all’art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 un significato più aderente all’odierna struttura sociale, la disposizione deve essere interpretata alla luce della sua ratio, che è quella di dare applicazione al principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico (art. 98 Cost.), sottraendo tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa “alle dipendenze” - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività: “se il criterio guida è, dunque, l’interferenza sull’attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitudine e professionalità” (Cass. civ. 27420 del 2020, cit.). In dette ipotesi, anche l’attività agricola, quale “professione” ulteriore a quella pubblica, risulterà inibita] (cfr. TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 7.3).

Secondo tale approdo ermeneutico non ogni attività agricola è assolutamente incompatibile per il dipendente pubblico ma sola quella svolta a carattere professionale, tale da richiedere a chi la svolga un impegno continuativo, non conciliabile con il principio costituzionale di esclusività per cui resterebbero escluse dal regime di incompatibilità assoluta le “attività agricole del tutto

occasionalmente, amatoriali, finalizzate all'autoconsumo o comunque non connotate in termini di professionalità (cfr. TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 9.1.).

Tale orientamento risulta condiviso dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti: Sez. I App, sent. n. 303/2023; Sez. giur. Liguria, sent. n. 312/2018) ed è stato seguito anche dalla prassi amministrativa (cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica n. 6/1997).

A tal proposito, la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che "in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura di una partita IVA di per sé non è elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno" (TAR Basilicata, sent. n. 195/2003) per cui la titolarità della Partita IVA può essere ammessa "se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico" (C.d.S., sez. II, ord. 2120/2023).

Infatti, è stato affermato, con riferimento all'istanza di un appartenente alla Polizia di Stato intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo nel settore vitivinicolo, onde poter subentrare nell'azienda familiare con un impegno pari all'incirca al 10% del tempo di lavoro complessivo, che l'esercizio in seno all'impresa agricola "di un'attività, ancorché strutturata, di commercializzazione di prodotti di origine agricola, non consente ... di qualificare direttamente detta impresa come commerciale ovvero di individuarne uno specifico ramo cui attribuire l'attributo della commercialità" per cui "l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo strettamente funzionale all'attività di coltivazione dei terreni di proprietà e alla conservazione dell'azienda agricola di famiglia, non

appare dunque incompatibile con l'appartenenza ai ruoli" (TAR Veneto, sent. n. 254/2023).

I suddetti arresti della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze della P.A. derivano da una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata [considerato che una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con il nucleo essenziale delle prerogative dominicali ed anzi recherebbe vulnus all'effettività del diritto fondamentale di proprietà (art. 42, 2° comma, Cost.) anche nella sua più lata interpretazione che ne ha dato la Corte EDU (in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione), perché si tradurrebbe nella imposizione, peraltro senza copertura normativa, di limitazioni ingiustificate all'uso ed al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali, in insanabile contrasto, anche sul piano della logica e della ragionevolezza, con ciò che un pubblico dipendente potrebbe normalmente fare con beni immobiliari di diversa natura (ad es. concessione in locazione di un appartamento] (CdS., sez. II, ord. 2120/2023).

4. Sulla base delle richiamate coordinate normative ed ermeneutiche, la domanda attorea non appare fondata per le considerazioni di seguito svolte.

4.1. In primo luogo, il Collegio ritiene che la fattispecie oggetto di giudizio non rientri fra le attività vietate di cui all'art. 60 D.P.R 3/1957 in quanto la stessa si configura quale esercizio di attività agricola non rientrante fra le fattispecie di incompatibilità assoluta ivi disciplinate.

Infatti, nel caso di specie viene in rilievo l'esercizio di un'attività di vivaismo su fondi di proprietà della convenuta avente ad oggetto la coltivazione di

piante agrumicole ornamentali per la vendita ad altre aziende vivaistiche del territorio per cui tale attività è da qualificare quale attività agricola ricadente nel campo di applicazione dell'art. 2135 del c.c., cosa che risulta essere un fatto non contestato fra le parti.

Ciò posto, secondo il Collegio nella fattispecie manca la prova dello svolgimento da parte della convenuta di una attività agricola in forma principale e professionale tale da presentare i caratteri di assoluta incompatibilità con il rapporto di lavoro in regime di tempo pieno alle dipendenze del Comune di Mazzarà Sant'Andrea secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa illustrato al p. 3.2.

La Procura regionale, ai fini della prova dello svolgimento da parte della sig.ra Bisognano della professione di imprenditore agricolo individuale, ha richiamato il notevole volume di affari conseguito nell'esercizio di tale attività extralavorativa nel periodo dal 2018 al 2021 prospettato in euro 114.478,50 corrispondente a circa l'80% del reddito derivante dal lavoro di dipendente comunale e la continuità di tale attività agricola avviata fin dal 1° gennaio 1973 e svolta senza soluzione di continuità nel periodo oggetto di contestazione.

Il Collegio ritiene, di contro, che tali elementi non siano sufficienti a provare tale professionalità in quanto nella fattispecie viene in rilievo lo svolgimento di un'attività agricola vivaistica svolta in forma non societaria su base familiare il cui il reddito prodotto e il tempo di lavoro impiegato non appaiono presentare caratteri di prevalenza rispetto a quelli relativi all'attività di dipendente comunale, che risulta essere stata svolta dalla convenuta con ordinaria diligenza come prospettato dalla difesa della resistente e non

contestato dalla Procura attrice.

Infatti, parte convenuta ha dato prova che i terreni oggetto di coltivazione hanno una estensione limitata pari ad una superficie complessiva di ha 00.33.25 (cfr. All. 6 memoria di costituzione recante “Autorizzazione della Regione Siciliana del 15.04.2008 all’esercizio di attività vivaista” n. COD REG. EM 0462, pp- 5-6) e tali terreni sostanzialmente sono stati acquisiti dalla convenuta a seguito di atti di liberalità o di successione disposti nell’ambito della sua famiglia originaria (cfr. All. 3 memoria di costituzione, p. 19).

Inoltre, la resistente ha prospettato che nell’ambito della suddetta attività agricola ha collaborato nel periodo di riferimento il suo coniuge, sig. Perdichizzi Francesco (in quiescenza dal 2016), allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da quest’ultimo in data 11 settembre 2023, che è stata contestata in modo generico dal P.M.

Il Collegio, pur essendo consapevole del “principio per il quale la parte non può costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. 12065/2014), intende richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità affermato nella suddetta sentenza secondo cui “a carico della parte nei cui confronti viene prodotta la dichiarazione sostitutiva, sussiste l’onere di contestazione del contenuto di tale dichiarazione onde impedire l’operatività del principio di non contestazione ... e tale contestazione deve essere proporzionata al grado ed alle modalità di specificazione della relativa dichiarazione sostitutiva” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. 12065/2014, p. 4). Tale orientamento può trovare applicazione nell’odierno giudizio in forza del principio di non contestazione recato

dall'art. 95, co. 1 c.g.c. secondo cui "Nel decidere sulla causa il giudice ... pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite".

Nella fattispecie la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha ricevuto da parte del P.M. alcuna contestazione specifica e proporzionata essendosi l'Attore pubblico limitato ad affermarne il rilascio strumentale con il fine evidente di sostenere la difesa della resistente (cfr. Atto citazione, p. 18), per cui la stessa può essere utilizzata quale argomento di prova della partecipazione del sig. P r d i h i F a c o all'attività vivaistica intestata alla moglie odierna convenuta, unitamente alla nozione di comune esperienza sul fatto che è altamente probabile che il coniuge collabori alle attività agricole familiari spinto dal c.d. *affectio coniugalis*.

Inoltre, la convenuta ha prospettato che l'attività vivaistica contestata dal P.M. comporti la necessità in media di circa 330 ore di lavoro annue corrispondente ad un fabbisogno settimanale di quasi otto ore di lavoro (cfr. All. 11 memoria di costituzione "Allegato A del Decreto 5 marzo 2001 recante la determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura") che non appare tale da ricondurre tale attività nell'ambito dell'incompatibilità assoluta.

Infine, con riferimento al reddito derivante dalla suddetta attività vivaistica il Collegio non condivide la prospettazione attorea secondo cui esso coincide con l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto in quanto ciò non risulta compatibile con i principi economico-aziendalistici in materia di formazione del reddito d'impresa i quali affermano che quest'ultimo deriva

dal sostenimento di costi da correlare ai ricavi secondo il criterio della competenza economica. Tale prospettazione, inoltre, non risulta essere compatibile né con la disciplina fiscale in materia di imposizione sui redditi delle attività agricole ai sensi degli artt. 32, 56-*bis* e 71 del D.P.R 917/1986 né con la nozione di reddito agricolo che viene in rilievo ai fini dell'individuazione dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004.

4.2. L'attività agricola di vivaismo intestata alla si .ra n o i c z a va inquadrata, quindi, fra le attività autorizzabili dall'Amministrazione datoriale anche se nel caso concreto la stessa non è stata mai autorizzata in quanto la convenuta non ha mai presentato al Comune di Mazzarà di Sant'Andrea alcuna istanza per ottenere la suddetta autorizzazione.

Come è noto, costituisce diritto vivente il principio per cui ogni attività extra-istituzionale non liberalizzata deve essere sottoposta in via preventiva all'esame della P.A. di appartenenza la quale "è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa. Ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico ... hanno entrambi, comunque, l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico, onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione, previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi del medesimo incarico con l'attività lavorativa" (cfr. Cass. civ., Sez. L., ord. n. 6525/2024 e la giurisprudenza ivi citata).

Conseguentemente appare condivisibile la prospettazione attorea secondo cui tale valutazione di compatibilità non poteva essere lasciata nella disponibilità della sig.ra Bisognano la quale avrebbe dovuto richiedere al Comune di appartenenza la prevista autorizzazione, cosa che non è avvenuta non potendo rilevare a tal fine la domanda del 10 agosto 2006 di partecipazione al bando comunale per la concessione del finanziamento per l'ammodernamento ed adeguamento tecnologico delle aziende vivaistiche.

Tale considerazione ha portato il P.M. a formulare in via subordinata la domanda di condanna per mancata richiesta della prevista autorizzazione anche in considerazione del fatto che l'Ente locale con delibera di G.M. del 13 maggio 2014 ha approvato il nuovo Codice di comportamento integrativo dei dipendenti recante anche una disciplina sulle attività e sugli incarichi compatibili e sui criteri e procedure per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 53, co. 7 del D.lgs. n. 165/2001.

Come affermato dall'Organo nomofilattico contabile tale fattispecie tipizzata di responsabilità soggiace agli "ordinari canoni della responsabilità amministrativa, sostanziali e processuali" per cui il P.M. deve dimostrare "non soltanto la mancanza di autorizzazione espressa da parte dell'amministrazione di un incarico e che si sia verificata l'omissione del riversamento (da parte del dipendente e dell'ente erogante), ma che questo sia connotato da dolo o colpa grave. In difetto, si introdurrebbe nel nostro ordinamento una responsabilità formale, vietata dalla Corte costituzionale" (C. conti, SS.RR., sent. n. 26/2019/QM/PROC, p. 5.3).

5. Ciò posto il Collegio, al netto della fondatezza della quantificazione del prospettato danno erariale, per la decisione della controversia ritiene di

esaminare direttamente la questione dirimente della sussistenza dell'elemento psicologico nella fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale contestata nell'odierno giudizio.

5.1. La Procura regionale ha prospettato che l'illecito erariale dell'omesso riversamento dei compensi derivanti dallo svolgimento da parte della sig.ra Bisognano di attività agricola esterna in assenza di autorizzazione da parte del Comune di Mazzarà Sant'Andrea sia da imputare in via principale a titolo di dolo per avere la stessa consapevolmente violato le relative disposizioni legislative e regolamentari in materia e, in via subordinata, a titolo di colpa grave.

Come è noto, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del 1996 alla disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa, l'elemento psicologico dell'illecito erariale si identifica nel dolo o nella colpa grave, ai sensi dell'art. 1, co. 1, primo periodo della L. n. 20/1994 secondo cui "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave".

Su tale disciplina generale è stato introdotto un regime straordinario temporaneo ex art. 21, co. 2 del D.l. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. secondo cui, per i fatti commessi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della disposizione (17 luglio 2020) fino al termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2021 e poi ripetutamente prorogato con scadenza attualmente prevista al 31 dicembre 2024 e per i danni cagionati da condotte commissive, la responsabilità amministrativa "è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui

dolosamente voluta” mentre “per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente” continua ad applicarsi anche in tale periodo il regime generale della responsabilità amministrativa a titolo di dolo o colpa grave. La citata disposizione, quindi, con riferimento esclusivo alle condotte commissive limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose.

Ciò posto nel presente giudizio, anche se i fatti contestati si pongono parzialmente sotto la vigenza della suddetta disciplina transitoria per il periodo dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tale regime derogatorio non è applicabile perché la fattispecie di cui è giudizio riguarda la condotta omissiva della convenuta consistente nella mancata richiesta all’Ente locale dell’autorizzazione preventiva all’esercizio dell’attività agricola e al relativo mancato riversamento dei compensi per tale attività extraistituzionale svolta dal dipendente pubblico in assenza di autorizzazione da parte della P.A. datoriale. Conseguentemente nell’odierna fattispecie non è applicabile la suddetta disciplina transitoria sulla scriminante che limita la responsabilità amministrativa, per le condotte commissive, alle sole fattispecie dolose come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Puglia, sent. n. 70/2024; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 32/2024; Sez. giur. Marche, sent. n. 60/2023) per cui in materia di elemento soggettivo dell’illecito erariale contestato nell’odierno giudizio bisogna fare riferimento alla disciplina generale di cui all’art. 1, co. 1, primo periodo della L. n. 20/1994.

5.2. Il Collegio ritiene che nella fattispecie non sia sussistente in capo alla convenuta l’elemento psicologico prospettato dall’Attore pubblico né nella

forma del dolo né in quella della colpa grave.

Con riferimento all'elemento psicologico del dolo dell'illecito erariale la giurisprudenza contabile ha oscillato nel tempo fra diverse concezioni.

Un primo orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha valorizzato la nozione del c.d. dolo contrattuale o *in adimplendo*, per il configurarsi del quale è sufficiente la mera volontà dell'agente di violare un obbligo di servizio (cfr. C. conti, *ex multis*: SS.RR., n. 58/1996; Sez. I App., sent. n. 351/1999; Sez. II App., sent. n. 342/2015; Sez. III App., sent. n. 307/2015 e n. 74/2017; Sez. App. Reg. Siciliana, n. 461/2014).

Un secondo orientamento della giurisprudenza contabile ha valorizzato, invece, la nozione del c.d. dolo penale *ex art. 43 c.p.* per il configurarsi del quale è necessario che l'agente abbia previsto e voluto il danno come conseguenza della sua propria azione e omissione per cui il dolo erariale consiste nella volontà da parte dell'agente dell'evento dannoso che si accompagna alla volontarietà della condotta antidoverosa (cfr. C. conti, *ex multis*: SS.RR., n. 56/1997; Sez. I App., sentt. nn. 547/2017, 401/2014 e 516/2011; Sez. II App., sentt. nn. 549/2011, 127/2015 e 15/2019; Sez. III App., sent. n. 510/2014).

A ciò si aggiunga che l'art. 21, co. 1 del D.l. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. ha aggiunto all'art. 1, co. 1 L. 20/1994 un secondo periodo secondo cui "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso", manifestando la volontà del legislatore di positivizzare l'orientamento del c.d. dolo penale. Tale novella sarebbe applicabile ai fatti di causa solo per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 stante la natura sostanziale e non processuale di tale disposizione per cui non può

trovare applicazione retroattiva, ma riguarda, al contrario, le sole condotte illecite realizzate dopo la sua entrata in vigore come affermato dalla prevalente giurisprudenza contabile.

Nell'odierna fattispecie la Procura ha prospettato in via principale che la , avendo avuto piena consapevolezza dell'incompatibilità dell'esercizio dell'impresa agricola ad essa intestata con lo svolgimento del suo rapporto di lavoro con tempo di lavoro superiore al 50% alle dipendenze del Comune di Mazzarà Sant'Andrea ha violato consapevolmente la disciplina statale e comunale in materia non richiedendo la prevista autorizzazione preventiva all'Amministrazione datoriale per lo svolgimento della suddetta attività extra-istituzionale al fine di conseguire un doloso arricchimento consistente nel cumulo dei redditi da lavoro pubblico a tempo pieno e nei compensi derivanti dall'attività agricola (cfr. atto di citazione, p. 17).

Il Collegio ritiene non fondata tale prospettazione per le seguenti considerazioni.

In primo luogo, dai fatti di causa emerge in modo chiaro che lo svolgimento dell'attività agricola esterna intestata alla non è stata mai oggetto di alcun occultamento doloso nei confronti dell'Amministrazione datoriale tanto che la stessa in data 10.08.2006, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune, ha partecipato ad un avviso pubblico comunale per ricevere contributi per l'ammodernamento tecnologico delle aziende vivaistiche del territorio bandito dallo stesso Ente locale a seguito della delibera G.M. del 09.12.2005. All'esito dell'istruttoria di tale domanda conclusasi nel febbraio 2012 la suddetta domanda è stata ritenuta idonea per

essere ammessa al finanziamento. Con la partecipazione a tale bando pubblico

la ha reso edotto il Comune di appartenenza della titolarità

della ditta individuale agricola e delle caratteristiche di quest'ultima che,

all'epoca, ricomprendeva anche alcuni terreni ricevuti in comodato dalla

madre per una superficie complessiva di ha 00.44.58.

Sul punto viene anche in rilievo il fatto che l'attività agricola non è inclusa fra

i casi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del DPR 3/1957 e, come

dimostrato dalla giurisprudenza richiamata nel punto 3.2., l'attività agricola

svolta in forma non principale e non professionale è stata ritenuta dalla

prevalente giurisprudenza come attività non riconducibile fra quelle vietate e

ciò tanto più nel contesto di un piccolo comune con persistente vocazione

agricola, quale quello di Mazzarà Sant'Andrea, nel quale non appaiono del

tutto superate le condizioni di contesto economico-sociale nel quale la

maggior parte delle famiglie sono implicate nell'agricoltura che la Corte di

legittimità ha ritenuto essere la *ratio* dell'omessa inclusione dell'agricoltura

nell'elenco delle attività vietate di cui all'art. 60 DPR 3/1957 (cfr. Cass. civ.,

sez. L., ord. n. 27420/2020, punto 6.4.).

In tali contesti continuano avere ancor più rilievo "le esigenze, coesenziali

alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea

sugli aiuti agli agricoltori (cosiddetta "condizionalità"), di prendersi cura dello

stesso (anche a mezzo di terzi incaricati) osservando le ordinarie pratiche

agronomiche e di trarne un reddito agrario anche attraverso la trasformazione

dei prodotti agricoli" (C.d.S., sez. II, ord. 2120/2023). A ciò si aggiunga che

in tali contesti l'adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà

di un fondo rustico tramite la sua coltivazione evita il fenomeno del c.d.

abbandono dei terreni con indubbi effetti positivi sulla protezione dell'ambiente e della biodiversità.

Tali elementi portano ad escludere che nella fattispecie la convenuta abbia voluto con piena coscienza e volontà causare il danno erariale di cui è causa, ponendo in essere una condotta *dolosa*.

Con riferimento all'elemento psicologico della colpa grave contestato dal P.M. in via subordinata, si osserva quanto segue.

Secondo la costante giurisprudenza contabile la colpa grave, da accertarsi *ex ante*, in concreto e in termini normativi e non psicologici, consiste nell'errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza.

L'accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l'esistenza di una regola normativa di condotta dell'*agere* pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali quest'ultimo ha operato (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019).

Definito in tal modo l'elemento soggettivo della colpa grave, "occorre accertare, in concreto e con una valutazione *ex ante*, rispetto alla condotta concretamente posta in essere, il grado di esigibilità della condotta "virtuosa" comandata, in ragione delle condizioni concrete dell'agire. In tal senso, occorre verificare che: a) l'agente pubblico abbia correttamente individuato la situazione materiale che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), b) sussistano le condizioni operative per il loro adempimento, c) non vi siano circostanze anomale che ne

impediscano l'osservanza o falsino la percezione dell'agente, circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari" (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. 448/2021 e la giurisprudenza ivi citata).

Il Collegio, sulla base di tali coordinate interpretative e della ricostruzione dei fatti di causa, ritiene che in capo alla sig.ra non sia sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave con riferimento alla mancata richiesta dell'autorizzazione espressa al Comune di Mazzarà Sant'Andrea per l'esercizio dell'attività agricola di vivaismo e al conseguente mancato riversamento dei compensi derivanti da tale attività extra-istituzionale.

Sul punto viene in rilievo il fatto che la suddetta attività agricola extraistituzionale è stata avviata dalla convenuta nel gennaio del 1973 mentre la richiesta di Partita IVA è avvenuta nel gennaio del 1983, per cui tali fatti originanti l'attività extraistituzionale contestata si collocano ben prima dell'assunzione in servizio della stessa presso l'Ente locale di appartenenza avvenuta nel gennaio del 1988. La sig.ra Bisognano ha continuato ad esercitare tale attività agricola anche dopo tale assunzione, portando a conoscenza, come sopra detto, della sua Amministrazione datoriale nell'agosto del 2006 lo svolgimento di tale attività extraistituzionale seppure per un fine diverso da quello di ottenerne l'autorizzazione.

A tal proposito bisogna rilevare che, al momento della costituzione del rapporto di lavoro della alle dipendenze del Comune di Mazzara Sant'Andrea nel 1988, risultava vigente soltanto la disciplina dell'art. 60 del DPR 3/1957 che, come detto, non includeva fra le attività vietate l'agricoltura. Né l'entrata in vigore dell'originario art. 58 del D.lgs.

29/1993 ha innovato nulla sul punto in quanto al comma 1 ha confermato la
vigenza della suddetta norma dello statuto degli impiegati civili dello Stato
mentre nulla ha previsto in materia di conseguenze per lo svolgimento di
incarichi extraistituzionali non autorizzati svolti nel settore privato.

Tale disciplina è stata introdotta ad opera dell'art. 26 del D.lgs. 80/1998 che
ha novellato l'art 58 del D.lgs. 29/1993 sostituendo i commi 6, 7, 8 e 9 con
una formulazione che è poi confluita nei corrispondenti commi del vigente art.
53 del D.lgs 165/2001.

Non risulta in atti che, a seguito dell'entrata in vigore (23.04.1998) della
suddetta novella in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi" o della successiva adozione da parte dell'Ente locale del codice di
comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Mazzarà
Sant'Andrea (13 maggio 2014), quest'ultimo abbia indirizzato al personale in
servizio una direttiva in materia promuovendo una acquisizione generale delle
loro dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità alla luce della normativa
sopravvenuta. A ciò si aggiunga che anche il richiamato codice di
comportamento integrativo nulla statuisce con riferimento all'esercizio
dell'attività agricola.

Nella fattispecie il Collegio rileva i seguenti elementi: a) l'assenza di una
norma che includa in modo esplicito l'agricoltura tra le attività vietate ad un
dipendente pubblico in regime di tempo pieno e la sussistenza, all'epoca dei
fatti, di un orientamento giurisprudenziale prevalente che ne predicava la
compatibilità in assenza di esercizio a titolo principale e professionale; b) per
contro, la posizione più "restrittiva" adottata dalla Corte regolatrice è piuttosto
recente in quanto risale al dicembre del 2020, come anche la suddetta

stratificazione normativa dell'attuale disciplina dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 in materia di incarichi extraistituzionali che è intervenuta dopo l'avvio della contestata attività extraistituzionale e della costituzione del rapporto di lavoro di dipendente comunale; c) così come la questione non pacifica dell'applicabilità di tale disciplina anche ad attività economiche esterne in cui tecnicamente non vi è un "incarico" attribuito da un soggetto privato come prospettato dalla convenuta e come manifestato dal contrasto della giurisprudenza contabile sul punto richiamato nel precedente punto 3.1. Quanto sopra induce il Collegio a ritenere che nell'odierna causa non sia ravvisabile in capo alla convenuta l'assoluta non scusabilità dell'errore in cui essa è incorsa o la palese e assolutamente non giustificata violazione di norme e principi necessaria ai fini di un'imputazione di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave richiesta dall'art. 1, co. 1, primo periodo della L. 20/1994. Né tali considerazioni possono essere superate dall'argomento difensivo illustrato dal P.M., ovvero che la convenuta è in possesso della laurea in giurisprudenza e che, all'epoca dei fatti, aveva assunto la qualifica di istruttore amministrativo cat. C, considerato che nel periodo considerato la questione della compatibilità per il dipendente pubblico in regime di tempo pieno dell'esercizio a titolo non principale e non professionale di attività agricola anche con vendita dei prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo non aveva alcun esplicito referente normativo e risultava essere ammessa dalla giurisprudenza prevalente; tanto che questa Corte con riferimento al caso di un magistrato ordinario in servizio (avente una maggiore professionalità giuridica dell'odierna convenuta) che nell'esercizio di un'attività agricola ad

esso intestata aveva percepito contributi agricoli AGEA ne ha ravvisato

l'insussistenza della colpa grave (cfr. C. conti: Sez. giur. Abruzzo, sent. n.

129/2021, confermata da Sez. I App., sent. n. 303/2023).

L'assorbente rilievo del difetto dell'elemento soggettivo in capo alla

convenuta esonera il Collegio dalla verifica della sussistenza degli altri

elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale.

In conclusione, alla luce di quanto argomentato, la domanda attorea va

rigettata e la sig.ra Bisognano Vincenza va assolta da ogni addebito contestato

nell'odierno giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in

favore della convenuta e a carico del Comune di Mazzarà Sant'Andrea come

da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando,

- rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale come da motivazione e,

per l'effetto

- assolve la sig.ra _____ da ogni addebito contestato;

- liquida le spese processuali in favore della convenuta e a carico del Comune

di Mazzarà Sant'Andrea nell'importo di euro 1.955,00

(*millenovecentocinquantacinque*00) ivi comprese le spese generali, oltre IVA

e CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

Il Giudice estensore

La Presidente

Gaspare Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 03 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente